

Gazzetta ufficiale

C 260

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
25 settembre 2010

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 260/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 246 del 11.9.2010	1
---------------	--	---

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2010/C 260/02	Designazione del giudice che sostituisce il Presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2010/C 260/03	Causa C-297/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 — Sabine Hennings/Eisenbahn-Bundesamt	3
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 260/04	Causa C-298/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 — Land Berlin/Alexander Mai	4
2010/C 260/05	Causa C-309/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 giugno 2010 — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft	4
2010/C 260/06	Causa C-315/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 1° luglio 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepcl SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)	5
2010/C 260/07	Causa C-338/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 luglio 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt	5
2010/C 260/08	Causa C-341/10: Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	6
2010/C 260/09	Causa C-357/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate	6
2010/C 260/10	Causa C-358/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate	7
2010/C 260/11	Causa C-359/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono Inferiore	8
2010/C 260/12	Causa C-366/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) il 22 luglio 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc/The Secretary of State for Energy and Climate Change	9
2010/C 260/13	Causa C-369/10 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla Ravensburger AG contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-108/09: Ravensburger AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Educa Borrás, S.A.	10
2010/C 260/14	Causa C-370/10 P: Impugnazione proposta il 23 luglio 2010 dalla Ravensburger AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-243/08, Ravensburger AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borrás S.A.	11
2010/C 260/15	Causa C-376/10 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2010 da Pye Phyto Tay Za avverso la sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T-181/08, Pye Phyto Tay Za/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione europea	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 260/16	Causa C-380/10: Ricorso proposto il 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia	13
2010/C 260/17	Causa C-400/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2010 — J. McB./L. E.	13
Tribunale		
2010/C 260/18	Cause riunite T-440/07, T-465/07 e T-1/08: Ordinanza del Tribunale 7 luglio 2010 — Huta Buczek e a./Commissione («Non luogo a provvedere»)	14
2010/C 260/19	Causa T-252/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2010 — Cross Czech/Commissione («Procedimento sommario — Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»)	14
2010/C 260/20	Causa T-286/10 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 22 luglio 2010 — Fondation IDIAP/Commissione («Procedimento sommario — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di un controllo contabile — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)	15
2010/C 260/21	Causa T-292/10: Ricorso proposto il 1° luglio 2010 — Monty Program/Commissione europea	15
2010/C 260/22	Causa T-293/10: Ricorso proposto il 6 luglio 2010 — Seven Towns Ltd/UAMI	16
2010/C 260/23	Causa T-294/10: Ricorso proposto il 30 giugno 2010 — CBp Carbon Industries/UAMI	17
2010/C 260/24	Causa T-298/10: Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Arrieta D. Gross/UAMI — Toro Araneda (BIODANZA)	17
2010/C 260/25	Causa T-301/10: Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — In 't Veld/Commissione	18
2010/C 260/26	Causa T-302/10: Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI — Holey Soles e Partenaire Hospitalier International (Rappresentazione di calzature)	19
2010/C 260/27	Causa T-304/10: Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/UAMI — S.E.M.T.E.E. (caldea)	20
2010/C 260/28	Causa T-306/10: Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Yusef/Commissione	20
2010/C 260/29	Causa T-312/10: Ricorso presentato il 28 luglio 2010 — ELE.SIA/Commissione	21



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 260/30	Causa T-313/10: Ricorso proposto il 26 luglio 2010 — Three-N-Products Private/UAMI — Shah (AYUURI NATURAL)	22
2010/C 260/31	Causa T-314/10: Ricorso proposto il 19 luglio 2010 — Constellation Brands/UAMI (COOK'S)	23
2010/C 260/32	Causa T-318/10: Ricorso presentato il 23 luglio 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commissione	23
2010/C 260/33	Causa T-320/10: Ricorso proposto il 2 agosto 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt/UAMI — Castel Frères (CASTEL)	24
2010/C 260/34	Causa T-321/10: Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)	25
2010/C 260/35	Causa T-322/10: Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Clasado/Commissione	25

Tribunale della funzione pubblica

2010/C 260/36	Causa F-50/10: Ricorso proposto il 1° luglio 2010 — De Roos-Le Large/Commissione	27
2010/C 260/37	Causa F-58/10: Ricorso proposto il 16 luglio 2010 — Allgeier/FRA	27
2010/C 260/38	Causa F-59/10: Ricorso proposto il 20 luglio 2010 — Barthel e a./Corte di giustizia	28
2010/C 260/39	Causa F-60/10: Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Chiavegato/Commissione	28
2010/C 260/40	Causa F-62/10: Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Esders/Commissione	28
2010/C 260/41	Causa F-63/10: Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione	29



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2010/C 260/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 246 del 11.9.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 234 del 28.8.2010

GU C 221 del 14.8.2010

GU C 209 del 31.7.2010

GU C 195 del 17.7.2010

GU C 179 del 3.7.2010

GU C 161 del 19.6.2010

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Designazione del giudice che sostituisce il Presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti

(2010/C 260/02)

L'8 settembre 2010, conformemente all'art. 103, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2011, il giudice H. TAGARAS, Presidente della Seconda Sezione, sostituirà il Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 —
Sabine Hennings/Eisenbahn-Bundesamt**

(Causa C-297/10)

(2010/C 260/03)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

Parti*Ricorrente:* Sabine Hennings*Convenuto:* Eisenbahn-Bundesamt**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una disposizione in materia di retribuzione di un contratto collettivo per i lavoratori del pubblico impiego, quale l'art. 27 del Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo per i dipendenti pubblici tedeschi; in prosieguo: il «BAT»), in combinato disposto con le tabelle retributive del contratto collettivo n. 35 allegato al BAT, che fissa le retribuzioni di base per i singoli gradi retributivi secondo livelli di anzianità anagrafica, violi il divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto primario (attualmente art. 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) come concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE ⁽¹⁾, tenuto anche conto del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva garantito dal diritto primario (attualmente art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).
- 2) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolva la prima questione in senso affermativo o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:

- a) se il diritto di negoziazione conferisca alle parti della contrattazione collettiva un margine negoziale per poter eliminare tale discriminazione facendo confluire i lavoratori in un nuovo contratto collettivo che si basi su mansioni, prestazioni ed esperienza professionale senza perdere i diritti maturati con il vecchio contratto collettivo.
- b) Se la seconda questione, sub a), debba essere comunque risolta in senso affermativo anche quando l'inquadramento definitivo dei dipendenti provenienti dal vecchio contratto nei livelli previsti all'interno di un grado retributivo nel sistema istituito dal nuovo contratto collettivo non dipenda unicamente dal livello di anzianità anagrafica raggiunto nel vecchio sistema, e allorché di norma i dipendenti inquadrati a un livello più alto nel nuovo sistema dispongano di una maggiore esperienza professionale rispetto a quelli inquadrati a un livello più basso.

- 3) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolva in senso negativo la seconda questione, sub a) e b), o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:

- a) se la discriminazione indiretta fondata sull'età sia giustificata in quanto la tutela di diritti acquisiti a livello sociale rappresenta un obiettivo legittimo e il temporaneo mantenimento, nell'ambito di un regime transitorio, di differenze di trattamento tra lavoratori più giovani e più anziani costituisce un mezzo appropriato e necessario per raggiungere tale obiettivo, sempre che tale disparità di trattamento venga in seguito eliminata e tenuto anche conto del fatto che l'unica alternativa concreta sarebbe ridurre la retribuzione dei dipendenti più anziani.
- b) Se la terza questione, sub a), debba essere comunque risolta in senso affermativo, tenuto conto del diritto di negoziazione collettiva e della conseguente autonomia di contrattazione collettiva, laddove un siffatto regime transitorio sia stato concordato tra le parti della contrattazione collettiva.

- 4) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolva in senso negativo la terza questione, sub a) e b), o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:

se la violazione del divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto primario, che contraddistingue un sistema di retribuzione nell'ambito di un contratto collettivo e lo rende nel complesso inoperante, tenuto conto anche dei relativi costi supplementari a carico dei datori di lavoro interessati e del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva, possa essere eliminata, fino all'entrata in vigore di una nuova normativa conforme al diritto dell'Unione, soltanto prendendo come riferimento sempre il rispettivo livello più elevato di anzianità anagrafica nell'applicazione delle disposizioni in materia di retribuzione del contratto collettivo.

- 5) Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea risolva in senso negativo la quarta questione, o il Bundesarbeitsgericht adotti una decisione in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella sentenza sul rinvio pregiudiziale:

se, alla luce del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva, sia compatibile con il divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto dell'Unione e con l'esigenza di sanzioni efficaci in caso di violazione di tale divieto concedere alle parti della contrattazione collettiva un termine limitato (per esempio di sei mesi) per sanare retroattivamente l'inefficacia del sistema retributivo concordato, precisando che, qualora non venga adottata una nuova normativa conforme al diritto dell'Unione entro il termine impartito, nell'applicazione del contratto collettivo si dovrà sempre prendere come riferimento il livello di anzianità anagrafica più elevato; a tale proposito, quale margine temporale possa eventualmente essere concesso alle parti della contrattazione collettiva per la retroattività delle nuove disposizioni conformi al diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesarbeitsgericht (Germania) il 16 giugno 2010 —
Land Berlin/Alexander Mai**

(Causa C-298/10)

(2010/C 260/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrent: Land Berlin

Convenuto: Alexander Mai.

Questione pregiudiziale

Se una disposizione in materia di retribuzione di un contratto collettivo per i lavoratori del pubblico impiego, quale l'art. 27 del Bundesangestelltentarifvertrag (contratto collettivo per i dipendenti pubblici tedeschi; in prosieguo: il «BAT»), in combinato disposto con le tabelle retributive del contratto collettivo n. 35 allegato al BAT, che fissa le retribuzioni di base per i singoli gradi retributivi secondo livelli di anzianità anagrafica, violi il divieto di discriminazione in base all'età sancito dal diritto primario (attualmente art. 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) come concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE ⁽¹⁾, tenuto anche conto del diritto di negoziazione delle parti della contrattazione collettiva garantito dal diritto primario (attualmente art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 giugno 2010 —
Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft**

(Causa C-309/10)

(2010/C 260/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Agrana Zucker GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che si deve comunque esigere il versamento dell'intero importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, fissato per la campagna di commercializzazione 2008/2009 a EUR 113,30 per tonnellata di quota, anche quando risulti che attraverso tale pagamento si registrerebbe una (notevole) eccedenza del fondo di ristrutturazione e si debba per contro escludere un ulteriore aumento del fabbisogno finanziario.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se in questo caso l'art. 11 della direttiva (CE) n. 320/2006 violi il principio delle competenze di attribuzione in quanto, mediante il contributo temporaneo per la ristrutturazione, tale disposizione potrebbe introdurre un'imposta generale non limitata al finanziamento di spese che vanno a beneficio dei destinatari dell'imposta.

⁽¹⁾ GU L 58, pag. 42.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 1° luglio 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd/Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepcc SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

(Causa C-315/10)

(2010/C 260/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Appellanti: Companhia Siderúrgica Nacional, Csn Caymann Ltd

Appellati: Unifer Steel SL, BNP Paribas (Suisse), Colepcc SA, Banco Português de Investimento SA (BPI)

Questioni pregiudiziali

1) Se il fatto che le autorità giudiziarie portoghesi abbiano declinato, in ragione della nazionalità, la propria competenza a conoscere di una domanda relativa ad un credito osti alla connessione tra le domande prevista agli artt. 6, punto 1), e [28] del regolamento n. 44/2001 ⁽¹⁾, in quanto dinanzi ai giudici portoghesi è stata presentata un'altra domanda, basata sull'esercizio dell'azione pauliana, nei confronti sia del debitore che del terzo cessionario — in questo caso di un credito —, nonché dei depositari del credito ceduto al terzo cessionario — depositari domiciliati in Portogallo —, affinché siano tutti vincolati dall'eventuale giudicato.

2) In caso di risposta negativa, se sia liberamente applicabile alla fattispecie l'art. 6, punto 1), del regolamento n. 44/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 luglio 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-338/10)

(2010/C 260/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Questione pregiudiziale

Se una normativa antidumping emanata dalla Commissione europea nell'ambito di un procedimento ai sensi del «regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea»⁽¹⁾ sia priva di efficacia in quanto è stata adottata prendendo come riferimento senza ulteriori accertamenti al riguardo un valore normale determinato su «altra base equa» (nella fattispecie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile), dopo che nel paese di riferimento, individuato in un primo momento in quanto tale dalla Commissione, erano state contattate senza successo due società, di cui una non aveva reagito affatto e l'altra, dichiaratasi dapprima disposta a cooperare, non aveva più risposto dopo l'invio del questionario, e la Commissione era stata indirizzata da alcune parti interessate nel procedimento verso un altro possibile paese di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 56, pag. 1.

Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-341/10)

(2010/C 260/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e Ł. Habiak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che a causa di una trasposizione non corretta ed incompleta dell'art. 3, n. 1, lett. d)-h) nonché 9 della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica⁽¹⁾, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 16 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2000/43/CE è dato dalla serie di settori, coperti dalla direttiva, menzionati all'art. 3, n. 1. In forza dell'art. 16 della direttiva, sugli Stati membri grava l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie all'attuazione della direttiva in tutti questi settori (o di assicurarsi che disposizioni siffatte vengano stabilite dalle parti sociali) nonché di informarne la Commissione europea. Ad avviso della Commissione, la Repubblica di Polonia ha sino ad ora assolto solo parzialmente codesto obbligo. Nel presente ricorso la Commissione addebita alla Polonia la trasposizione non corretta ed incompleta della direttiva in materia di affiliazione e di attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché di prestazioni erogate da tali organizzazioni, di protezione sociale, compresa la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria, di prestazioni sociali, di istruzione e di accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio (art. 3, n. 1, lett. d)-h) della direttiva). La Commissione respinge l'affermazione delle autorità polacche nel senso che la trasposizione della direttiva nei settori in parola è stata assicurata da disposizioni della Costituzione della Repubblica di Polonia, di leggi nonché di accordi internazionali, indicati nel corso del procedimento precedente all'introduzione del presente ricorso.

La Commissione europea addebita inoltre alla Polonia di aver trasposto in maniera incompleta nell'ordinamento nazionale l'art. 9 della direttiva 2000/43/CE. Tale norma, in virtù della quale vanno adottate le disposizioni necessarie a proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento, riguarda qualsiasi persona e situazione coperta dall'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia, a parere della Commissione, le disposizioni sinora trasmesse dalle autorità polacche attestano l'esistenza di tale genere di misure solo per quanto attiene ai lavoratori nonché al rapporto di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 180, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Duomo Gpa Srl/Comune di Baranzate

(Causa C-357/10)

(2010/C 260/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Duomo Gpa Srl

liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

Convenuto: Comune di Baranzate

(¹) GU L 376, p. 36

Questioni pregiudiziali

1) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (¹) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale;

2) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 3, 10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 luglio 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl/Comune di Baranzate

(Causa C-358/10)

(2010/C 260/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gestione Servizi Pubblici Srl

Convenuto: Comune di Baranzate

Questioni pregiudiziali

1) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (¹) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale;

2) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 3,10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

(¹) GU L 376, p. 36

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Italia) il 19 luglio 2010 — Irtel Srl/Comune di Venegono
Inferiore**

(Causa C-359/10)

(2010/C 260/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Irtel Srl

Convenuto: Comune di Venegono Inferiore

Questioni pregiudiziali

1) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE (¹) le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale;

2) se ostino alla corretta applicazione degli articoli 3,10, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedono, ad esclusione che per le società a prevalente partecipazione pubblica: la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario del capitale sociale minimo di 10 milioni di euro interamente versato; l'obbligo di adeguamento del proprio capitale sociale alla predetta misura minima da parte dei soggetti iscritti nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni; il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

(¹) GU L 376, p. 36

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) il 22 luglio 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Causa C-366/10)

(2010/C 260/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Convenuto: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Questioni pregiudiziali

1) Se, nel caso di specie, per contestare la validità della direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE ⁽²⁾ al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (congiuntamente: la «direttiva modificata»), possano essere invocate tutte o alcune delle seguenti norme di diritto internazionale:

a) il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui ogni Stato esercita una sovranità piena ed esclusiva sul suo spazio aereo;

b) il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare;

c) il principio di diritto internazionale consuetudinario della libertà di sorvolare l'alto mare;

d) il principio di diritto internazionale consuetudinario (la cui esistenza è contestata dal convenuto) secondo cui gli aerei che sorvolano l'alto mare sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del paese in cui sono immatricolati, al di fuori dei casi espressamente previsti dai trattati internazionali;

e) la Convenzione di Chicago (in particolare, gli artt. 1, 11, 12, 15 e 24);

f) l'accordo Open Skies (in particolare, gli artt. 7, 11, n. 2, lett. c) e 15, n. 3);

g) il Protocollo di Kyoto (in particolare, l'art. 2, n. 2).

In caso di risposta affermativa al primo quesito:

2) Se la direttiva modificata sia invalida, se e nei limiti in cui essa applica il sistema di scambio delle quote di emissione a quei voli (in generale o per gli aerei immatricolati in paesi terzi) effettuati fuori dallo spazio aereo degli Stati membri dell'Unione europea in contrasto con uno o più principi di diritto internazionale consuetudinario succitati.

3) Se la direttiva modificata sia invalida, se e nei limiti in cui essa applica il sistema di scambio delle quote di emissione a quei voli (in generale o per gli aerei immatricolati in paesi terzi) effettuati fuori dallo spazio aereo degli Stati membri dell'Unione:

a) in contrasto con gli artt. 1, 11 e/o 12 della Convenzione di Chicago;

b) in contrasto con l'art. 7 dell'accordo Open Skies.

4) Se la direttiva modificata sia invalida nei limiti in cui essa applica il sistema di scambio delle quote di emissione alle attività di trasporto aereo:

a) in contrasto con l'art. 2, n. 2, del Protocollo di Kyoto e l'art. 15, n. 3, dell'accordo Open Skies;

b) in contrasto con l'art. 15 della Convenzione di Chicago, considerato isolatamente o in combinato con gli artt. 3, n. 4, e 15, n. 3, dell'accordo Open Skies;

c) in contrasto con l'art. 24 della Convenzione di Chicago, considerato isolatamente o in combinato con l'art. 11, n. 2, lett. c), dell'accordo Open Skies.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32)

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 8, pag. 3)

Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla Ravensburger AG contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-108/09: Ravensburger AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Educa Borrás, S.A.

(Causa C-369/10 P)

(2010/C 260/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (rappresentanti: avv.ti H. Harte-Bavendamm, M. Goldmann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borrás, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— accogliere il ricorso contro la sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, (causa T-108/09);

— annullare la sentenza del Tribunale;

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 8 gennaio 2009 (procedimento R 305/2008-2) e, se del caso, la decisione della divisione di annullamento 3 settembre 2006 (Caso 1107C);

— se necessario, rinviare la causa all'UAMI per un nuovo esame;

— condannare l'interveniente e l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

1) Snaturamento degli elementi di prova nel travisare le affermazioni di fatto della ricorrente relative all'elenco di prodotti oggetto del marchio comunitario di cui trattasi, asserendo che era «pacifico nel caso presente che i prodotti per i quali il marchio in esame è stato registrato includono, in particolare, giochi di memoria».

2) Snaturamento degli elementi di prova nell'applicare l'art. 52, n. 1, lett. a), nel combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ e applicazione di un criterio errato e troppo restrittivo nel valutare il carattere descrittivo di un marchio denominativo, segnatamente il marchio comunitario «MEMORY», registrazione n. 1 203 629.

3) Snaturamento degli elementi di prova nell'applicare l'art. 52, n. 1, lett. a), nel combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e applicazione di un criterio errato e troppo restrittivo nel valutare l'assenza di carattere distintivo di un marchio denominativo, segnatamente il marchio comunitario «MEMORY», registrazione n. 1 203 629.

4) Snaturamento degli elementi di prova nel fare affidamento quasi esclusivamente sull'asserito uso linguistico nei paesi lontani non europei.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 23 luglio 2010 dalla Ravensburger AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-243/08, Ravensburger AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borrás S.A.

(Causa C-370/10 P)

(2010/C 260/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (rappresentante: avv.ti H. Harte-Bavendamm, M. Goldmann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borrás S.A.

Conclusioni della ricorrente

— Accogliere l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 (causa T-243/08);

— annullare la sentenza del Tribunale;

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 8 aprile 2008 (procedimento R 597/2007-2);

— se del caso, rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI per un riesame;

— condannare l'interveniente e l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'affermare che non occorre tener conto della notorietà dei marchi anteriori stabilendo che non ricorrevano le condizioni per l'applicabilità dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

Il Tribunale ha violato il regime di cui all'art. 8 del regolamento sul marchio comunitario effettuando un'unica valutazione in concreto della somiglianza ai fini tanto dell'art. 8, n. 1, lett. b), quanto dell'art. 8, n. 5, benché le due disposizioni prevedano serie di verifiche completamente distinte.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e violato l'art. 76 del regolamento sul marchio comunitario non censurando la conclusione della seconda commissione di ricorso secondo la quale le condizioni di mercato in merito all'utilizzo dei marchi d'impresa, da una parte, e dei marchi commerciali per determinati prodotti, dall'altra, fossero irrilevanti.

Il Tribunale ha violato l'art. 77 del regolamento sul marchio comunitario non censurando l'esercizio manifestamente erroneo da parte della commissione di ricorso della propria discrezionalità nella decisione di procedere ad un'udienza orale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Impugnazione proposta il 27 luglio 2010 da Pye Phyto Tay Za avverso la sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, causa T-181/08, Pye Phyto Tay Za/Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione europea

(Causa C-376/10 P)

(2010/C 260/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyto Tay Za (rappresentanti: D. Anderson QC, M. Lester, Barrister, G. Martin, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione europea.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare in toto la sentenza de Tribunale;
- Dichiarare che il regolamento n. 194/2008 ⁽¹⁾ è inefficace e nullo per quanto riguarda il ricorrente, e
- Condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente in sede di impugnazione ed in primo grado.

Motivi e principali argomenti

- 1) Il ricorrente in sede di impugnazione afferma che la sentenza del Tribunale presenta il seguente vizio fondamentale. Il Tribunale ha accettato l'affermazione del Consiglio secondo cui il congelamento dei capitali del ricorrente era giustificato sulla base del fatto che egli è un «familiare» di un «importante uomo d'affari», vale a dire suo padre Tay Za. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non è inserito nell'elenco quale individuo, bensì quale parte di una categoria di persone, perdendo così ogni tutela procedurale a cui avrebbe diritto qualora fosse elencato in qualità di individuo, tra cui il requisito secondo cui ai fini dell'inclusione devono sussistere elementi probatori forniti dalle istituzioni, nonché il diritto fondamentale di difesa.
- 2) Secondo il ricorrente, questo approccio è erroneo sia in diritto che in fatto. Il ricorrente non è incluso nel regolamento in quanto parte di una categoria di «familiari», egli vi è elencato come individuo, con il suo stesso nome, sull'esplicita base secondo cui si presume che benefici delle politiche economiche del governo della Birmania/Myanmar. Il ricorrente è quindi pienamente titolato ad ottenere la tutela dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario.
- 3) Il ricorrente sostiene inoltre che la sentenza del Tribunale è affetta dai seguenti vizi.
- 4) Anzitutto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che gli artt. 60 e 301 CE rappresentassero una base giuridica adeguata per il regolamento. Il ricorrente ritiene che vi sia un insufficiente legame tra sé stesso e il regime militare della Birmania/Myanmar: egli non è un dirigente nella Birmania/Myanmar né una persona associata a un dirigente, e non è controllato, direttamente né indirettamente, da un dirigente. Il

fatto di essere il figlio di qualcuno che il Consiglio ritiene essere un beneficiario del regime è insufficiente. Il Tribunale ha quindi erroneamente dichiarato che, a suo modo di vedere, poiché le istituzioni avrebbero avuto il potere di imporre un più ampio embargo commerciale sulla Birmania/Myanmar, a fortiori esse hanno il potere di imporre il congelamento dei capitali ad un soggetto.

- 5) In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente affermato che l'onere della prova grava sul ricorrente, per cui egli deve dimostrare di non trarre beneficio dal regime. L'onere probatorio dovrebbe gravare su Consiglio, che dovrebbe fornire prove al fine di giustificare l'imposizione di una misura restrittiva a danno del ricorrente.
- 6) In terzo luogo, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che il Consiglio ha adempiuto al proprio obbligo di fornire una motivazione per l'inclusione del ricorrente nel regolamento. Il ricorrente ritiene che quando il Consiglio cita un individuo all'interno di un regolamento in base all'esplicita presunzione che questo benefici delle politiche economiche di un regime, il Consiglio stesso deve fornire ragioni specifiche e concrete a sostegno di tale affermazione, relativamente al ricorrente stesso.
- 7) In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore sostenendo che i diritti della difesa non erano applicabili al ricorrente. I diritti della difesa, incluso il diritto ad un equo giudizio e ad un efficace controllo giurisdizionale sono aspetti fondamentali dello Stato di diritto nell'Unione europea, che si applicano ogni qualvolta le istituzioni dell'Unione impongano un provvedimento che interessa direttamente e individualmente un soggetto. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che i diritti della difesa del ricorrente, qualora applicati, non erano stati violati perché un'eventuale audizione non avrebbe portato a un diverso risultato dal momento che il ricorrente non aveva fornito informazioni che avrebbero potuto condurre a un diverso giudizio.
- 8) In quinto luogo, il Tribunale ha applicato una modalità erronea di controllo delle decisioni con cui una persona viene inclusa in un elenco di un regolamento che dispone il congelamento dei capitali. Il controllo giudiziario della legittimità di una decisione di tal genere si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze su cui essa si basa, nonché sulle prove e sulle informazioni sulla cui base è stato svolto tale esame.

9) Infine, il Tribunale ha commesso un errore nel respingere gli argomenti del ricorrente secondo cui il suo diritto di proprietà era stato violato e il regolamento era ingiustificato e sproporzionato per com'era stato applicato al ricorrente stesso.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1)

Ricorso proposto il 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-380/10)

(2010/C 260/16)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Nyberg)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

— constatare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato, per quanto riguarda la provincia dell'arcipelago di Åland, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (¹), ovvero, nel presente caso, non avendone informato la Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della medesima direttiva;

— condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 14 maggio 2009.

(¹) GU L 108, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2010 — J. McB./L. E.

(Causa C-400/10)

(2010/C 260/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court (Irlanda)

Parti

Attore: J. McB.

Convenuta: L. E.

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 (¹), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (²), interpretato conformemente all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una normativa di uno Stato membro in base alla quale un padre naturale deve prima ottenere dal giudice competente una decisione che gli attribuisca l'affidamento del figlio per vedersi riconosciuto un "diritto di affidamento" che renda il trasferimento del minore dal suo paese di residenza abituale illecito ai sensi dell'art. 2, punto 11, del suddetto regolamento.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19).

TRIBUNALE

Ordinanza del Tribunale 7 luglio 2010 — Huta Buczek e a./Commissione(Cause riunite T-440/07, T-465/07 e T-1/08) ⁽¹⁾

(«Non luogo a provvedere»)

(2010/C 260/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Huta Buczek Sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: D. Szlachetko-Reiter, avocat) (causa T-440/07); Emilian Salej, nella sua qualità di curatore del fallimento di Technologie Buczek S.A. (Laryszów, Polonia); Technologie Buczek S.A. (Sosnowiec) (rappresentante: D. Szlachetko-Reiter, avocat) (causa T-465/07); e Buczek Automotive Sp. z o.o. (Sosnowiec) (rappresentanti: inizialmente T. Gackowski, poi D. Szlachetko-Reiter ed infine J. Jurczyk, avocats) (causa T-1/08).

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Niechciał, poi M. Krasnodebska-Tomkiel e M. Rzutkiewicz, agenti) (cause T-440/07 e T-1/08).

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, C(2007) 5087 def., relativa all'aiuto di Stato C-23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Repubblica di Polonia al produttore di acciaio Groupe Technologie Buczek.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso nella causa T-465/07, in quanto proposto da Emilian Salej.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative alla causa T-465/07, in quanto proposta da Emilian Salej.

Ordinanza del presidente del Tribunale 29 luglio 2010 — Cross Czech/Commissione

(Causa T-252/10 R)

(«Procedimento sommario — Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2010/C 260/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Cross Czech a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. T. Schollaert)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della lettera della Commissione 12 marzo 2010, che conferma le conclusioni della verifica contabile effettuata sui rendiconti dei costi presentati dalla richiedente per il periodo 1° febbraio 2005-30 aprile 2008 relativamente ai progetti eMapps.com, CEEC IST NET e TRANSFER EAST

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate

⁽¹⁾ GU C 64 dell'8.3.2008.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 22 luglio 2010 —
Fondation IDIAP/Commissione****(Causa T-286/10 R)**

(«Procedimento sommario — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di un controllo contabile — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)

(2010/C 260/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Fondation de l'Institut de recherche IDIAP (Martigny, Svizzera) (rappresentante: avv. G. Chapus-Rapin)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e A. Sauka, agenti)

Oggetto

In sostanza, domanda di sospensione dell'esecuzione della lettera della Commissione datata 11 maggio 2010 che conferma le conclusioni del controllo contabile effettuato sui rendiconti dei costi presentati dalla ricorrente per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 ed il 30 settembre 2007 per quanto riguarda il progetto Amida nonché per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2007 per quanto riguarda i progetti Bacs e Dirac

Dispositivo

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto il 1° luglio 2010 — Monty Program/
Commissione europea****(Causa T-292/10)**

(2010/C 260/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monty Program AB (Tuusula, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti H. Anttilainen-Mochnacz e C. Pouncey)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 2010, C(2010) 142 def., nel procedimento COMP.M/5529 — Oracle/Sun Microsystems; e

— condannare la Commissione a sostenere le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 2010, C(2010) 142 def., nel procedimento COMP.M/5529 — Oracle/Sun Microsystems, che dichiara l'acquisizione da parte della Oracle Corporation del controllo esclusivo della Sun Microsystems compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente avanza i seguenti motivi di ricorso.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nella valutazione della natura degli impegni della Oracle, violando così l'articolo 2 del regolamento (CE) sulle concentrazioni e la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive ⁽²⁾. Secondo la tesi della ricorrente, la Commissione, poiché ha ritenuto che i dieci impegni assunti dalla Oracle per il futuro fossero nuovi elementi di fatto che consentivano di eliminare tutte le riserve sotto il profilo concorrenziale e di adottare una decisione di autorizzazione senza condizioni, ha commesso un errore di diritto.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, non applicando la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive, e di conseguenza non avendo proceduto a sottoporre gli impegni a un test di mercato, ha violato sia le forme sostanziali sia le legittime aspettative della ricorrente, privandola dell'opportunità di manifestare formalmente il proprio punto di vista circa gli impegni di Oracle.

Inoltre, la Commissione, classificando gli impegni di Oracle come nuovi elementi di fatto invece che come impegni, ha commesso uno sviamento di potere.

In terzo luogo, la Commissione ha violato l'art. 2 del regolamento (CE) sulle concentrazioni avendo valutato in modo scorretto gli effetti degli impegni sulla concentrazione di Oracle una volta realizzata la concentrazione e nel far ciò ha omesso di rispettare gli standard di prova imposti alla Commissione ai sensi del diritto dell'Unione europea, commettendo perciò un errore manifesto di valutazione. La Commissione avrebbe pertanto commesso un errore di diritto adottando una decisione di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) sulle concentrazioni.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nell'analizzare la pressione concorrenziale esercitata da altri concorrenti open source una volta realizzata la concentrazione. La Commissione ha erroneamente considerato che anche se Oracle avesse ritirato MySQL (principale prodotto software database di Sun Microsystems) dal mercato a seguito della concentrazione, altri vendor di database open source avrebbero sostituito la pressione concorrenziale esercitata da MySQL.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 e a norma del regolamento (CE) n. 802/04 della Commissione (GU 2008, C 267, pag. 1).

Ricorso proposto il 6 luglio 2010 — Seven Towns Ltd/UAMI

(Causa T-293/10)

(2010/C 260/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. E. Schäfer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010 nel procedimento R 1475/2009-1, nella parte in cui la richiesta di marchio comunitario n. 5650817 è stata respinta;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese le spese relative alla difesa in giudizio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio costituito da un colore in quanto tale descritto come «Sei superfici disposte geometricamente in tre coppie di superfici parallele e ogni coppia è disposta perpendicolarmente alle altre due coppie con le seguenti caratteristiche (i) le due superfici adiacenti hanno colori diversi e (ii) ciascuna di queste superfici ha una struttura a griglia costituita da bordi neri per suddividere la superficie in nove segmenti uguali». I colori indicati erano il rosso (PMS 347C), il verde (PMS 347C), il blu (PMS 293C), l'arancione (PMS 021C), il giallo (PMS 012C), il bianco e il nero per prodotti appartenenti alla classe 28 — Richiesta di marchio comunitario n. 5650817

Decisione dell'esaminatore: rigetto della richiesta di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della richiesta di marchio comunitario n. 5650817

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso:

Secondo il primo motivo, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata lede i principi del giusto processo, in quanto viola gli artt. 80, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 53. lett. a) del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, dato che la commissione di ricorso ha erroneamente esaminato il merito.

Con il secondo motivo la ricorrente adduce che la decisione impugnata viola il suo diritto ad un equo procedimento in quanto si pone in contrasto con l'art. 64, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, dato che la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione su un argomento completamente nuovo, senza che la ricorrente fosse stata invitata a presentare le sue osservazioni.

Ricorso proposto il 30 giugno 2010 — CBp Carbon Industries/UAMI

(Causa T-294/10)

(2010/C 260/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, USA) (rappresentanti: J. Fish, solicitor e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 aprile 2010, R 1361/2009-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «CARBON GREEN» per prodotti appartenenti alla classe 17 — Domanda di marchio comunitario n. 973531

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.

Nel primo motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore nel valutare il carattere distintivo del marchio denominativo in oggetto per quanto riguarda i beni rilevanti.

Nel secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso (i) ha commesso un errore per quanto riguarda il significato e la sintassi del marchio denominativo in parola, nonché la sua idoneità a costituire un termine che descrive detti beni in modo immediato e diretto; (ii) da una parte ha correttamente concluso che il pubblico di riferimento era specializzato, tuttavia, dall'altra, ha omesso di indicare d'ufficio fatti che dimostrassero che il marchio era descrittivo per tale tipo di pubblico; e (iii) ha omesso di dimostrare sulla base degli elementi di prova che nei relativi ambiti specializzati esistesse una ragionevole probabilità che altri operatori intendessero avvalersi in futuro del marchio.

Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Arrieta D. Gross/UAMI — Toro Araneda (BIODANZA)

(Causa T-298/10)

(2010/C 260/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christina Arrieta D. Gross (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. J.-P. Ewert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago del Cile)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 aprile 2010, pratica R 1149/2009-2;

— condannare il convenuto alle spese, nonché

— condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente per la fase dell'istanza dinanzi alla commissione di ricorso, per il caso in cui esso dovesse presentare domanda di intervento nella presente causa;

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BIODANZA» per beni e servizi delle classi 16, 41 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco registrato n. 2905152, «BIODANZA», per beni e servizi delle classi 16 e 41; marchio denominativo danese registrato n. VA 199500708, «BIODANZA», per beni e servizi delle classi 16, 41 e 44

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per una parte dei prodotti e servizi contestati e autorizzazione a procedere per il ricorso con riferimento ai rimanenti beni contemplati dalla domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione contestata ed integrale rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: la ricorrente presenta due motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 42, n. 2, e 42, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che la ricorrente non ha raggiunto la prova del fatto che il marchio precedente era stato posto in serio uso in uno Stato membro nel quale il marchio nazionale precedente è protetto ai fini dell'uso nella Comunità.

Con il suo secondo motivo la ricorrente considera che la decisione contestata viola la regola 22, n. 2, del Regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso sarebbe venuta meno all'obbligo di invitarla a fornire la prova richiesta nel modo che avrebbe dovuto specificare.

Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — In 't Veld/Commissione

(Causa T-301/10)

(2010/C 260/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2010, rif. SG.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, che rifiuta di accogliere integralmente la domanda confermativa della ricorrente di accesso a documenti; e

— Condannare la convenuta alle spese, comprese quelle di eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2010 che rifiuta un accesso completo a documenti relativi ai negoziati di un nuovo accordo commerciale anticontraffazione, richiesti dalla ricorrente conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la decisione della Commissione viola l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa nega implicitamente l'accesso ad diversi documenti richiesti dalla ricorrente senza motivare le ragioni di tale diniego.

In secondo luogo, la decisione di cui trattasi è basata su un'errata applicazione dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non ha trattato tale disposizione come una norma processuale riguardante la consultazione dei terzi e l'ha applicata di fatto come un'ulteriore eccezione all'obbligo di divulgare i documenti.

In terzo luogo, la decisione della Commissione ha applicato erroneamente in diritto e in fatto l'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001:

- In primo luogo, in quanto le ragioni di carattere generale invocate dalla Commissione non possono, in linea di principio, rientrare nell'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne le relazioni internazionali dell'Unione europea;
- In secondo luogo, poiché la decisione contestata contiene errori manifesti nella valutazione di singoli documenti.

Inoltre, qualora il Tribunale ritenesse che certe parti dei documenti richiesti dalla ricorrente siano tutelate in base all'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la ricorrente fa valere che l'art. 4, n. 6, è stato erroneamente applicato e che il principio di proporzionalità è stato violato, in quanto la Commissione non ha considerato se fosse opportuno concedere un accesso parziale e limitare il diniego alle parti di documenti ove ciò era opportuno e strettamente necessario.

Infine, la ricorrente osserva altresì che la Commissione non ha soddisfatto il proprio obbligo di motivare la decisione di cui trattasi, violando pertanto l'art. 296 del TFUE.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

**Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI —
Holey Soles e Partenaire Hospitalier International
(Rappresentazione di calzature)**

(Causa T-302/10)

(2010/C 260/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crocs, Inc. (Delaware, USA) (rappresentanti: I. R. Craig, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada) e Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2010, pratica R 9/2008-3;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: n. 257001-0001 (calzature)

Titolare del disegno comunitario soggetto al procedimento per declaratoria di nullità: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: declaratoria di nullità del disegno comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione contestata viola gli artt. 7, n. 1, e 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato le disposizioni di detti articoli e sarebbe pervenuta a conclusioni non corrette per quanto riguarda la novità, l'individualità e la funzione tecnica di tale disegno comunitario.

Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG/UAMI — S.E.M.T.E.E. (caldea)**(Causa T-304/10)**

(2010/C 260/27)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e P. Hiller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: S.E.M.T.E.E. (Escaldes Engornay, Andorra)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 899/2009-1, e, in riforma della stessa, cancellare il marchio della ricorrente;
- in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 899/2009-1, e rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 899/2009-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio figurativo "caldea", di colore arancione, blu e bianco, per prodotti e servizi delle classi 3, 35, 37, 42, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 5691845

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Registrazione internazionale n. 894004 del marchio denominativo «BALEA», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 8

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non esistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati.

Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — Yusef/Commissione**(Causa T-306/10)**

(2010/C 260/28)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e H. Miller, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare l'illegittimità dell'omissione della Commissione di agire e di cancellare il ricorrente dall'allegato 1 del regolamento (CE) del Consiglio n. 881/2002;
- ordinare immediatamente alla Commissione di cancellare il ricorrente dal detto allegato;
- condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente e qualunque somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia a titolo di gratuito patrocinio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 265 del TFUE, chiede la revoca del regolamento (CE) della Commissione 5 ottobre 2005, n. 1629, recante cinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani ⁽¹⁾, nella parte ad esso relativa.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, egli afferma che la Commissione ha omesso di riesaminare in maniera indipendente la fondatezza dell'inclusione del ricorrente nell'allegato 1, né ha richiesto qualsiasi motivazione in relazione a tale inclusione.

In secondo luogo, egli sostiene che la Commissione ha omesso di fornire al ricorrente qualunque motivo che giustificasse la sua inclusione nell'allegato 1, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, il diritto alla difesa e i suoi diritti di proprietà in base alla Convenzione europea dei diritti umani.

In terzo luogo, egli fa valere che l'omessa cancellazione da parte della Commissione del ricorrente dall'allegato 1 è irragionevole, poiché non esistono motivi validi che soddisfino i criteri rilevanti per l'inclusione nell'allegato 1 e poiché il Foreign and Commonwealth Office del Regno Unito afferma che il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti.

⁽¹⁾ GU 2005, L 260, pag. 10.

Ricorso presentato il 28 luglio 2010 — ELE.SIA/Commissione

(Causa T-312/10)

(2010/C 260/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SIA) SpA (Guidonia Montecelio, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, P. Tomassi, avvocato, P. Caprile, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Accertare e dichiarare che ELESIA ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal Contratto.
- Accertare e dichiarare che la Commissione ha violato gli obblighi previsti dal Contratto, non avendo provveduto a corrispondere quanto dovuto per l'attività svolta da ELESIA e avendo domandato la restituzione di quanto già corrisposto.
- Per l'effetto condannare la Commissione al pagamento di Euro 83 627,68, oltre interessi, per i costi sostenuti da ELESIA nell'ambito del Progetto e non ancora rimborsati dalla Commissione.
- Per l'effetto annullare, revocare — anche attraverso l'emissione di corrispondenti note di credito — o comunque dichiarare l'illegittimità delle note di debito con cui la Commissione ha richiesto la restituzione di quanto già corrisposto a ELESIA e il pagamento dei danni.
- In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il consorzio di cui la società ricorrente nella presente causa è coordinatrice e la Convenuta hanno concluso un contratto riguardante l'adempimento del progetto «I-Way, Intelligent cooperative system in cars for road safety», finanziato con dei fondi stanziati nell'ambito del «Sesto Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico».

Considerando che nello sviluppo del progetto in questione erano state commesse gravi irregolarità, la Commissione europea decise di procedere alla risoluzione del contratto.

La ricorrente considera, da un canto, che la condotta della Commissione sia in completa violazione delle disposizioni contrattuali rilevanti e dei principi di diritto applicabile, quali il principio di equità, di proporzionalità, di buona amministrazione, e, d'altro canto, che dopo avere correttamente adempiuto a tutte le attività contrattuali per quasi la totalità del periodo di 36 mesi previsto nel contratto, la Commissione non intende provvedere al riconoscimento di alcun corrispettivo, sulla base peraltro di un Audit che presenta numerosi profili di irregolarità e nonostante la ricorrente abbia cooperato in perfetta buona fede in ogni momento del rapporto contrattuale e anche successivamente.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente fa in concreto valere avere correttamente e costantemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e che, in contrasto, la Commissione avrebbe violato gli articoli II.1.11, II.16.1, II.16.2 e II.29 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché il suo diritto di difesa e la normativa riguardante il regolamento n. 2185/96 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2)

Ricorso proposto il 26 luglio 2010 — Three-N-Products Private/UAMI — Shah (AYUURI NATURAL)

(Causa T-313/10)

(2010/C 260/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah — A partnership t/a FUDCO (Wembley, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° giugno 2010, procedimento R 1005/2009-4;

— ordinare al convenuto di confermare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 luglio 2009 e respingere integralmente la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5805387;

— condannare il convenuto alle spese;

— condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione, qualora essa intervenga nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AYUURI NATURAL», per prodotti delle classi 3 e 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2996098 del marchio figurativo «Ayur», per, fra gli altri, prodotti delle classi 3 e 5; registrazione comunitaria n. 5429469 del marchio denominativo «AYUR», per, fra gli altri, prodotti della classe 3 e 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola gli artt. 7 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non sussiste rischio di confusione e che i marchi anteriori hanno una connotazione evocativa dei prodotti di cui trattasi che riduce il carattere distintivo dei marchi anteriori.

Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in uno sviamento di potere statuendo sulla decisione impugnata, poiché quest'ultima è priva di obiettività e di fondamento giuridico.

Ricorso proposto il 19 luglio 2010 — Constellation Brands/UAMI (COOK'S)**(Causa T-314/10)**

(2010/C 260/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Constellation Brands, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1048/2009-1;
- rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e ordinare la concessione della restitutio in integrum relativamente alla domanda di marchio comunitario n. 942128;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo «COOK'S»

Decisione del dipartimento «Marchi e registro»: Rigetto della richiesta di restitutio in integrum e conferma della cancellazione della registrazione del marchio comunitario n. 942128

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 81 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore nell'applicazione di tale articolo e nella sua valutazione dei fatti ritenendo che i rappresentanti della ricorrente non avessero prestato la diligenza dovuta in tali circostanze.

Ricorso presentato il 23 luglio 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commissione**(Causa T-318/10)**

(2010/C 260/32)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrenti: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Italia), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano, Italia), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Seplice (Montepulciano, Italia), Il Conventino Società Agricola per Azioni (Montepulciano, Italia) (rappresentanti: D. Dodaro, avvocato, S. Cianciullo, avvocato, G. Brini, avvocato, G. Nazzi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare la nullità e l'inapplicabilità, o comunque annullare la modifica apportata con il Regolamento impugnato all'allegato XV del Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, nella parte in cui identifica erroneamente l'errore tecnico da correggere nella mera collocazione della denominazione varietale del vitigno «Montepulciano» nella parte B dell'allegato medesimo, applicando alla denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano» la disciplina derogativa prevista dal Regolamento 607/09 all'art. 62 par. 3 e 4 senza tenere conto della effettiva specificità della stessa.
- In subordine, dichiarare la nullità e l'inapplicabilità, o comunque annullare la modifica apportata con il Regolamento all'allegato XV, nella parte in cui, al fine di trasferire nella parte A dello stesso la denominazione varietale del vitigno «Montepulciano» per gli effetti di cui all'art. 62 par. 3 del Regolamento (CE) 607/2009, che riguarda i nomi di vitigno che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta, ha identificato la denominazione di origine protetta nella sola parola «Montepulciano», sopprimendo la menzione tradizionale «Vino Nobile di» che ne costituisce parte integrante sin dal riconoscimento.
- Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il Regolamento n. 401/2010 ⁽¹⁾, nella misura in cui, nella sua adozione e con la motivazione di correggere un errore nel collocamento del nome varietale Montepulciano nella parte «B» dell'Allegato XV del Regolamento n. 607/2009 ⁽²⁾, la Commissione ha spostato il nome nella parte «A» dello stesso Allegato XV ed ha contestualmente soppresso la menzione tradizionale «Vino Nobile di Montepulciano» della prima colonna della tabella.

Così facendo, la Convenuta avrebbe classificato come mero trasferimento un'operazione provvedimentale che ha un'incidenza molto più penetrante di quanto consentirebbe l'ambito di applicazione dell'articolo 62, terzo paragrafo, del Regolamento n. 607/2009. In tal modo si sarebbe altresì posto in essere un palese sviamento di potere, utilizzando in maniera inappropriata questa disposizione per finalità esorbitanti rispetto a quelle da essa perseguite, in pregiudizio dei produttori del Vino Nobile di Montepulciano, del Consorzio del Vino Nobile e in generale a danno dei consumatori e del mercato.

I ricorrenti fanno anche valere la violazione dell'articolo 23 dell'Accordo TRIPs. Si afferma a questo riguardo che la surrettizia soppressione della menzione tradizionale «Vino Nobile» dalla denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano», non sarebbe una misura sufficiente o idonea a perseguire gli scopi indicati nell'Accordo TRIPs, in quanto aumenta i rischi di confusione, soprattutto a carico dei consumatori comunitari non italiani, i quali sarebbero agevolmente tratti in inganno da un'etichettatura che ponga nella medesima evidenza il termine «Montepulciano». In tal modo non sarebbe, infatti, adeguatamente percettibile la distinzione fra i diversi prodotti contraddistinti dal medesimo termine, utilizzato di qua come indicazione di provenienza dall'area geografica omonima senza la menzione tradizionale e di là come indicazione variatale anteposta e non posposta alla specificazione geografica.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 117, dell'11.5.2010, pag. 13)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 497/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le denominazioni di origine protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, del 24.7.2009, pag. 60).

Ricorso proposto il 2 agosto 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt/UAMI — Castel Frères (CASTEL)

(Causa T-320/10)

(2010/C 260/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fürstlich Castell'sches Domänenamt, Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Germania) (rappresentanti: R. Kunze, Solicitor, G. Würtenberger e T. Wittmann, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Castel Frères SA (Blanquefort, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 maggio 2010, procedimento R 962/2009-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio denominativo «CASTEL» per prodotti della classe 33 — Registrazione di marchio comunitario n. 2678167

Titolare del marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La parte che richiede la dichiarazione di nullità ha fondato la propria richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) da un lato, ha giustamente riconosciuto che «Castell» era un'indicazione vinicola di origine riconosciuta, dall'altro, tuttavia, ha ritenuto erroneamente che il marchio contestato «CASTEL» fosse chiaramente diverso da «Castell» e, pertanto, ha concluso che il marchio contestato poteva essere registrato, (ii) nell'affermare che «CASTEL» era una parola comunemente usata nell'industria vinicola per «castello», non ha dedotto che «CASTEL» non poteva essere registrato; violazione degli artt. 63, 64, 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente preso in considerazione i fatti e gli argomenti presentati; violazione dell'art. 65 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha agito ultra vires nel giustificare la propria decisione invocando una «coesistenza pacifica», anche se non risulta che tale dottrina sia significativa per la registrazione di un marchio.

Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

(Causa T-321/10)

(2010/C 260/34)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: SA.PAR. Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, avvocato, M. Bussoletti, avvocato, G. Petrocchi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Salini Costruttori SpA (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— Accogliere il presente ricorso.

— Annullare la decisione emessa dalla prima Commissione di ricorso presso l'UAMI in data 21 aprile 2010 per violazione degli artt. 52, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a) RMC e per difetto di motivazione.

— Condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento e di quello avanti la Commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «GRUPPO SALINI» (richiesta di registrazione n. 3 832 161), per servizi nelle classi 36, 37 e 42.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio notoriamente conosciuto in Italia, marchio di fatto, nome a dominio e denominazione societaria «SALINI», per servizi nelle classi 36, 37 e 42.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del medesimo, nonché violazione del suo art. 52, n. 1, lett. b) e difetto di motivazione.

Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Clasado/Commissione

(Causa T-322/10)

(2010/C 260/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clasado Ltd. (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: G.C. Facenna, barrister, M.E. Guinness e M.C. Hann, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare le parti dei regolamenti (UE) della Commissione 5 maggio 2010, nn. 382 ⁽¹⁾ e 384 ⁽²⁾, relative alle indicazioni sulla salute presentate dalla ricorrente con riguardo al Bimuno^{BT} (BGOS) Prebiotic; e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, delle parti dei regolamenti (UE) della Commissione 5 maggio 2010, nn. 382 e 384, in cui si stabilisce che le indicazioni sulla salute presentate con riguardo al Bimuno^{BT} (BGOS) Prebiotic, un integratore alimentare prebiotico studiato per sostenere il sistema immunitario e la salute gastrointestinale negli umani e per ridurre il rischio di diarrea del viaggiatore, non rispettano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 ⁽³⁾ e non devono pertanto essere autorizzate.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, nell'adottare i regolamenti in questione la Commissione ha violato le forme sostanziali, segnatamente il procedimento di osservazioni da parte del richiedente e del pubblico previsto dagli artt. 16, n. 6, e 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

In secondo luogo, così facendo la Commissione ha anche erroneamente omesso di considerare l'art. 38, n. 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽⁴⁾, che è volto a garantire che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare svolga le proprie attività con un livello elevato di trasparenza.

Pertanto, i regolamenti in questione sono stati adottati sulla base di un errore di diritto, in quanto dichiarano che le osservazioni

aggiuntive dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 4 dicembre 2009 sulle richieste della ricorrente non costituiscono un parere, o parte di un parere, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Inoltre, i regolamenti della Commissione di cui si chiede l'annullamento sono stati adottati in violazione del diritto della Clasado di essere ascoltata previsto dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁵⁾, nonché del suo legittimo affidamento.

Infine, la Commissione ha altresì violato il diritto a una buona amministrazione, che costituisce uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, ed in particolare il suo obbligo, in qualità di organo decisionale ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006, di esaminare in modo diligente ed indipendente tutto il materiale pertinente a sua disposizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) della Commissione 5 maggio 2010, n. 382, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) della Commissione 5 maggio 2010, n. 384, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

⁽⁵⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389).

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 1° luglio 2010 — De Roos-Le Large/Commissione

(Causa F-50/10)

(2010/C 260/36)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Simone Thérèse De Roos-Le Large (s Hertogenbosch, Paesi Bassi) (rappresentanti: E. Lütjens e M. H. van Loon, avvocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione che impone alla ricorrente il rimborso dell'importo della pensione di reversibilità indebitamente percepita da sua madre defunta.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare, ai sensi dell'art. 264 TFUE, la decisione della Commissione 12 maggio 2010;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 16 luglio 2010 — Allgeier/FRA

(Causa F-58/10)

(2010/C 260/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Timo Allgeier (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, annullamento della decisione della convenuta di non dare seguito alla denuncia per molestie presentata dal ricorrente. In secondo luogo, dichiarazione che il ricorrente è stato vittima di molestie da parte dei suoi superiori, e risarcimento del danno materiale e morale.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione dell'Agenzia per i diritti fondamentali 16 ottobre 2009, recante rigetto delle domande del ricorrente, per il mancato accertamento del fatto che egli è stato vittima di molestie da parte dei sigg. M. e A. e, se necessario, annullare la decisione 6 aprile 2010 che ha respinto il reclamo avverso tale decisione;

— dichiarare che egli ha subito molestie da parte dei sigg. M. e A, con le necessarie conseguenze disciplinari; o, in subordine, (i) avviare una nuova indagine amministrativa, equa, indipendente ed imparziale creando una commissione di esperti per lo svolgimento dell'indagine amministrativa e (ii) adottare tutte le misure necessarie che permettano un'indagine equa senza possibili pressioni ed interferenze;

— ordinare il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente, provvisoriamente quantificati in EUR 71 823,23;

— ordinare il versamento al ricorrente di EUR 85 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa del modo in cui l'intero procedimento è stato condotto ed è stata adottata la decisione finale;

— condannare la FRA alle spese.

Ricorso proposto il 20 luglio 2010 — Barthel e a./Corte di giustizia**(Causa F-59/10)**

(2010/C 260/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Yvette Barthel (Arlon, Belgio) e altri (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, *avocats*)

Convenuta: Corte di giustizia

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Corte di giustizia con la quale si respinge la domanda dei ricorrenti di beneficiare dell'indennità per servizio continuo o a turni di cui all'art. 1, n. 1, primo trattino, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, 9 febbraio 1976, n. 300, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38, pag. 1).

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione del Cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea recante rigetto della domanda dei ricorrenti dell'8 giugno 2009 di beneficiare, a decorrere dal 20 dicembre 2006, dell'indennità per servizio continuo o a turni di cui all'art. 1, n. 1, primo trattino, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, 9 febbraio 1976, n. 300

— condannare la Corte di giustizia alle spese.

Ricorso proposto il 22 luglio 2010 — Chiavegato/Commissione**(Causa F-60/10)**

(2010/C 260/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, *avocat*)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio 2009 nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio 2009 adottato dall'APN il 13 novembre 2009 nella parte in cui in tale elenco non figura il nome della ricorrente, nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Esders/Commissione**(Causa F-62/10)**

(2010/C 260/40)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jürgen Esders (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Rodriguez, M. Vandenbussche e C. Bernard-Glanz, *avocats*)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di riassegnare il ricorrente presso la sede di Bruxelles nell'ambito dell'esercizio di mobilità 2010.

Conclusioni del ricorrente

— Dichiarare ricevibile il presente ricorso;

- annullare la decisione dell'APN 27 luglio 2010 di riassegnare il ricorrente presso la sede di Bruxelles a partire dal 1° settembre 2010;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione**(Causa F-63/10)**

(2010/C 260/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C.Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione con cui si conclude la procedura avviata sul fondamento dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e la condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- se del caso, invitare la convenuta a produrre la decisione adottata dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea per la designazione del terzo medico della commissione medica;

- se del caso, invitare la convenuta a produrre copia degli atti del fascicolo aperto recante il numero 10006353;
 - annullare la decisione dell'APN 28 ottobre 2009 con la quale si conclude la procedura avviata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e, per quanto necessario, la decisione dell'APN che respinge il reclamo;
 - di conseguenza, dichiarare che sia valutato un tasso di invalidità permanente parziale in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell'incidente e sino al 1° gennaio 2006, e sia ripreso l'esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi;
 - condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno morale subito a causa delle decisioni impugnate;
 - condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito provvisoriamente a EUR 25 000 (venticinquemila euro) per il danno materiale subito a causa delle decisioni impugnate;
 - condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % per un periodo che decorra al più tardi il 13 agosto 2002 fino al saldo del capitale;
 - in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno subito a causa della violazione del termine ragionevole;
 - condannare la Commissione europea alle spese.
-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT